



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 MESSINA - Tel. 090672110 - Fax: 09067275

COD FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it - Sito web: www.maurolicomessina.gov.it

Sede Associata: Liceo Classico "F. Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina

Sede Associata: Liceo Scientifico Linguistico "G. Galilei" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

Prot. 1238

Circolare n. 296

Messina, li 11/02/2019

Ai docenti ed al personale ATA
dell'I.I.S. "F. Maurolico"
Al Sito Web, Atti

Oggetto: Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata. Indicazioni operative.

In riferimento all'oggetto si invita il personale interessato a prendere visione dell'allegata Circolare ministeriale prot. n. 4644 del 01/02/2019, con cui si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2019 e le integrazioni alle comunicazioni trasmesse con circolare n. 50647 del 16/11/2018.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 e le integrazioni alle comunicazioni trasmesse con circolare n. 50647 del 16/11/2018.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

1. Cessazioni dal servizio personale docente, educativo, A.T.A e Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione

Il predetto decreto - legge, all'articolo 14 ed in particolare ai commi 1 e 7, all'art. 15, commi 1 e 4 e all'art. 16 comma 3, fissa il termine finale del 28 febbraio 2019 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio.

Rimane confermato, anche per i Dirigenti Scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2019 per la presentazione delle domande di dimissione volontaria e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico già previste dal D.M. n 727/2018.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come richiamata dall'art. 14, comma 7, dall'art. 15, comma 4 e dall'art. 16 comma 3, del decreto legge n 28 gennaio 2019, n.4

Il decreto sopra richiamato prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al **31 dicembre 2019**:

- L'articolo 14, comma 1, prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (*cd. pensione quota 100*).

- L'art. 15, comma 1, innovando l'art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, consente l'accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. In tali casi è, anche, consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Inoltre, il decreto - legge ha previsto, all'art. 16, comma 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni (*Opzione donna*).

Gli interessati hanno facoltà di presentare le domande di cessazione e le eventuali revoche con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le funzioni polis attuative delle disposizioni di cui al D.L. n. 4/2019 saranno disponibili a partire dal 4 febbraio p.v. e fino al 28 febbraio p.v.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2. Gestione domande cessazione

2.1. Disposizioni comuni

E' necessario un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS per tutto il personale scolastico (docenti scuola infanzia e primaria, docenti secondaria di I e II grado, PED-Personale Educativo, IRC-Insegnanti Religione Cattolica, Dirigenti scolastici, ATA).

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Per gli adempimenti di competenza delle strutture del MIUR, potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare, espressamente, la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

2.2. Gestione delle istanze POLIS presentate entro il 12 dicembre 2018

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico relativo riscontro al Miur, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 10 maggio 2019.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche, a seguito dell'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, prodotte entro il 31 agosto 2000 ancora giacenti, dovranno definire tali domande dando priorità a quelle presentate dai soggetti che hanno chiesto il pensionamento entro il 12 dicembre u.s. e a quelle del personale che sarà collocato a riposo d'ufficio.

Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa, finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Ciò premesso, sulla base dei recenti accordi condivisi fra i vertici dell'Istituto e quelli del MIUR, per i pensionamenti scuola anno 2019, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, esclusivamente, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni.

Si precisa che le posizioni dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 31 marzo 2019.

Soltanto in casi eccezionali, qualora l'Ambito territoriale/ Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/ le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 31 marzo 2019, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988.

Inoltre, in questi casi, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli, in formato cartaceo, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 31 marzo 2019, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 10 maggio 2019.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 10 maggio 2019.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2.3. Gestione delle istanze POLIS presentate entro il 28 febbraio 2019

Per questa ulteriore platea di cessandi, la sistemazione delle posizioni assicurative dovrà avvenire secondo le indicazioni di cui al punto precedente, relativamente all'uso esclusivo di Passweb.

Tali posizioni dovranno essere sistemate progressivamente entro il 17 maggio 2019.

Nei casi eccezionali dell'utilizzo di SIDI, qualora l'Ambito territoriale/ Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/ le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 31 maggio 2019 i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni anche con riferimento ai periodi pre –ruolo ante 1988.

Inoltre, in questi casi, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd “ante subentro”, inviandoli, in formato cartaceo, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 17 maggio 2019.

Il MIUR e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

3. Domande di pensione

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

4. APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi o per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2019.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo

Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA



Pensioni quota 100

Le istruzioni operative del MIUR

E' arrivata la tanto attesa quota 100 per i pensionamenti della dopo "Fornero". Per ora siamo solo al decreto legge (n. 4 del 28 gennaio 2019), ma in attesa della conversione è applicabile e, pertanto, ecco le disposizioni del MIUR (circolare 4644 dell'1/2/2019 condivisa con l'INPS) per il personale della scuola. Il provvedimento è disciplinato nel Capo II del decreto legge dall'articolo 14 all'articolo 24. Il decreto prevede, limitatamente al personale della scuola, il pensionamento a quota cento, l'abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita, l'opzione donna, l'Ape sociale, il rinvio del termine di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali, l'anticipo e la detassazione TFS, il riscatto della laurea. La norma è stata approvata in via sperimentale, dal 2019 al 2021. Pertanto, il raggiungimento della quota 100 al 31/12/2021 consentirà al personale la pensione anticipata anche oltre il predetto termine.

Pensioni quota 100 personale scuola

Il personale in possesso dei seguenti requisiti minimi:

età anagrafica di anni 62 e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni al 31/12/2019

potrà chiedere il pensionamento anticipato con decorrenza 1/9/2019. I requisiti minimi dell'età e dei contributi sono tassativi. Ad esempio: quota 100 maturata con 37 anni di contributi e 63 anni di età, non sono utili ai fini dell'applicazione della novella norma. Se il decreto sarà convertito in legge, la possibilità della pensione anticipata sarà consentita al raggiungimento dei predetti requisiti con decorrenza 1/9 dell'anno in cui sarà raggiunta quota cento, quindi anche dall'1/9/2022 a condizione che i requisiti maturino entro il 31/12/2020.

Cumulo pensione quota 100 altro lavoro

La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Abrogazione incremento età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita.

L'articolo 14 del decreto, a decorrere dall'1/1/2019, modifica il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.



Associazione Nazionale Culturale e Professionale

Scuola e Dintorni Professionalità in Progress



<http://www.scuolaedintorni.org>



facebook.com/associazionescuolaedintorni



www.google.com/+dsgalibero



twitter.com/scuolaedintorni

Ne consegue che la massima anzianità contributiva al 31/12/2019 è riportata a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per accedere alla pensione anticipata, mentre resta tutto invariato per l'incremento dei 5 mesi previsti per la pensione di vecchiaia (67 anni), ivi compreso il collocamento d'ufficio al raggiungimento dei 65 anni di età anagrafica con l'anzianità di 42 e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini maturati al 31/8/2019.

Pensione anticipata con opzione donna

Le agevolazioni per le donne, previste dall'art.1, comma 9, della legge 243/2004, sono state estese al 31/12/2018, anche se la finestra del collocamento a riposo resta l'1/9/2019.

Ne consegue che per accedere al trattamento pensionistico, con decorrenza 1/9/2019, i requisiti saranno: **almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica di 58 anni maturati entro il 31/12/2018** purché il calcolo dell'ammontare della pensione, venga chiesto con il sistema contributivo. In sostanza questa modalità di uscita comporta una perdita sulla pensione di circa il 25-30% rispetto alle altre tipologie di collocamento a riposo.

Ape sociale

Prorogati al 31/12/2019 i benefici previsti dall'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**Ape sociale**).

Prescrizione contributi

I termini prescrittivi per il versamento dei contributi pensionistici, previsti dalla legge 335/95, sono prorogati, per i dipendenti pubblici, al 31/12/2021.

Anticipo e detassazione TFS/TFR

Il personale che opta per l'anticipo della pensione con la norma di cui al D.L. 4/2019 percepirà il TFS e/o TFR secondo i termini previsti per il pensionamento della legge Fornero, ovvero: un anno per i pensionamenti d'ufficio e due anni per le pensioni anticipate. A questi periodi bisogna aggiungere un ulteriore termine di tre mesi durante i quali l'INPS eroga il trattamento senza incorrere in interessi aggiuntivi.

Nella fattispecie, a titolo di esempio, un dipendente della scuola che chiede di essere collocato in pensione anticipata secondo la legge Fornero con 43 anni di contribuzione e 62 anni di età potrà percepire il TFS/TFR dopo due anni (primo acconto fino a 50.000,00 €.) e dopo un ulteriore anno il saldo se il trattamento è superiore ad €, 50.000,00.

Con il sistema della quota 100, lo stesso dipendente con 41 anni di contributi e la stessa età anagrafica (quota 103), dovrà aspettare **due anni** (raggiungimento anzianità massima contributiva di 43 anni e 3 mesi con l'età anagrafica di 64 anni) oltre ai canonici **due anni** previsti per il pensionamento, di cui alla legge Fornero, per



Associazione Nazionale Culturale e Professionale

Scuola e Dintorni Professionalità in Progress

 <http://www.scuolaedintorni.org>

 facebook.com/associazione.scuolaedintorni

 www.google.com/+dsgalibero

 twitter.com/scuolaedintorni

percepire il primo acconto di 50.000,00. Per il saldo dovrà attendere un ulteriore anno per un **totale di 5 anni**.

Sarà consentito, previa emanazione di un apposito DPCM entro venti giorni dalla pubblicazione del D.L., richiedere un anticipo fino ad un massimo di 30.000,00 euro attraverso un'apposita convenzione con istituti di credito. Le convenzioni regoleranno anche l'onerosità del prestito.

Prevista anche la detassazione sul TFS/TFR se l'importo non supera €. 50.000,00. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Riscatto laurea

Il personale che non possiede un'anzianità contributiva al 31/12/1995 e che non ha superato il 45° anno di età può riscattare il periodo di laurea con l'agevolazione che l'importo del riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

L'imponibile su cui calcolare il contributo, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è quello minimo, ovvero, così come si opera per il riscatto della laurea per chi non percepisce reddito.

Termini per la presentazione dell'istanza di pensionamento quota 100

Gli interessati hanno facoltà di presentare le domande di cessazione e le eventuali revoche con le seguenti modalità:

Associazione Nazionale Culturale e Professionale
"Scuola e Dintorni – Professionalità in Progress"

Sede Legale: Via Pasquale Lanzano, 7 – 81030 Orta di Atella (CE)
E-mail: segreteria@scuolaedintorni.org – assistenza@scuolaedintorni.org
Codice Fiscale: 92034000635 – Partita IVA: 06485821216



Associazione Nazionale Culturale e Professionale

Scuola e Dintorni Professionalità in Progress

SeD <http://www.scuolaedintorni.org>  facebook.com/associazionescuolaedintorni
 www.google.com/+dsgalibero  twitter.com/scuolaedintorni

- *I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.*
- *il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.*

Le funzioni polis attuative delle disposizioni di cui al D.L. n. 4/2019 saranno disponibili a partire dal 4 febbraio p.v. e fino al 28 febbraio p.v.

Orta di Atella, 6 febbraio 2019

Vincenzo Carrella